

CAPITOLO II°

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA

Art.1 (Le prestazioni di Assistenza Integrativa)

Il Fondo Malattia eroga:

- A. un **contributo una tantum pari a € 1.000,00 lordi** in favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati iscritti alla Cassa ed in regola con i versamenti per ogni figlio nato (ASSEGNO PER NASCITA);
- B. un **contributo una tantum pari a € 350,00 lordi** in favore degli eredi diretti conviventi con i dipendenti da proprietari di fabbricati iscritti alla Cassa ed in regola con i versamenti, deceduti in costanza di rapporto di lavoro (CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE);
- C. un **contributo annuo pari a € 1.291,14 lordi** in favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati iscritti alla Cassa ed in regola con i versamenti, per il coniuge e/o parenti di primo grado a proprio carico e con una invalidità riconosciuta non inferiore al 70%. (CONTRIBUTO PER FAMILIARI PORTATORI DI INVALIDITA');
- D. un **contributo annuo pari a € 2.000,00 lordi** in favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati iscritti alla Cassa ed in regola con i versamenti, per ogni figlio a carico portatore di una invalidità riconosciuta non inferiore al 70%. (CONTRIBUTO PER FIGLI PORTATORI DI INVALIDITA').

Art.2 (Ambito di applicazione)

Hanno diritto alla prestazione di cui al precedente articolo 1, i dipendenti da proprietari di fabbricati con rapporto di cui ai profili professionali A), C) e D) della classificazione dell'art.18 del CCNL in regola con i versamenti del contributo di assistenza contrattuale di cui all'art.6 del CCNL.

Si intendono in regola con i versamenti, i dipendenti per i quali il contributo sopra richiamato sia versato in modo regolare e continuativo sin dal momento della prima iscrizione al Fondo Malattia Portieri.

Art.3 (Modalità di domanda e documentazione da allegare)

L'erogazione del contributo avviene direttamente a favore dell'avente diritto (prestazione diretta) dietro presentazione, di apposita domanda da indirizzare a: CASSA PORTIERI - C.so Trieste 10 - 00198 ROMA -utilizzando l'apposito **modulo MAI** ed allegando la seguente prescritta documentazione.

Ai fini della domanda di contributo di cui al punto A) dell'art.1 (ASSEGNO PER NASCITA):

- a) certificato di nascita del nuovo nato;
- b) stato di famiglia;
- c) dichiarazione di regolarità contributiva firmata dal proprio datore di lavoro.

Ai fini della domanda di contributo di cui al punto B) dell'art.1 (CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE):

- a) certificato di morte;
- b) stato di famiglia;
- c) dichiarazione di regolarità contributiva firmata dal proprio datore di lavoro.

La domanda di contributo per spese funerarie deve necessariamente essere presentata dal coniuge convivente e solo in mancanza di esso, da uno qualsiasi degli altri eredi diretti conviventi.

Ai fini della domanda di cui ai punti C) e D) dell'art.1 (CONTRIBUTO PER FIGLI E FAMILIARI PORTATORI DI INVALIDITA');

- a) certificazione della competente ASL attestante i requisiti minimi di invalidità civile richiesti;
- b) stato di famiglia;

- c) fotocopia ultima certificazione fiscale rilasciata dal proprio datore di lavoro (modello CUD) od altra idonea documentazione fiscale da dove risulti il carico fiscale del soggetto richiedente il contributo;
- d) dichiarazione di regolarità contributiva firmata dal datore di lavoro.

Qualora il soggetto invalido raggiunga la maggiore età si deve procedere alla richiesta di rinnovo della documentazione medica attestante i requisiti di invalidità che dovrà essere pertanto prodotta con l'indicazione della percentuale di invalidità.

In tutti gli altri casi, qualora la documentazione medica attestante i requisiti di invalidità sia stata rilasciata da più di 5 anni, si deve procedere alla richiesta di rinnovo della certificazione stessa.

Per la dichiarazione della regolarità contributiva del datore di lavoro si allega il **modulo MRC6**.

L'erogazione del contributo avviene tramite accredito (bonifico) su c/c bancario o postale intestato all'avente diritto.

Art.4 (Termini di presentazione)

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni di Assistenza Integrativa di cui all'art.1 deve necessariamente essere inoltrata

- nelle ipotesi previste alla lettere A), (assegno per nascita) e B) (contributo per spese funerarie) entro 3 mesi dal verificarsi dell'evento;
- nelle ipotesi prevista alle lettere C) ed D) (contributo per figli e familiari portatori di invalidità) entro 3 mesi dalla fine dell'annualità per il quale si richiede il contributo;

Qualora venga richiesto dalla Cassa il rinnovo della certificazione medica, la stessa deve pervenire entro i 3 mesi successivi la data della richiesta.

Art.5 (Lavoro a tempo parziale)

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale (artt. 51, 61 e 70 CCNL) o di lavoro ripartito (art. 36 CCNL) gli importi dei contributi spettano in misura intera.

Un medesimo fatto o accadimento può essere oggetto di contributo una sola volta anche in presenza di più rapporti di lavoro a tempo parziale intrattenuti dal medesimo dipendente presso diversi datori di lavoro.

Art.6 (Entrata in vigore)

Il presente capitolo del Regolamento di Assistenza Integrativa entra in vigore il *1° gennaio 2017* e sostituisce integralmente il precedente Regolamento.